



ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema

Roma, 30 marzo 2015

Alle Sezioni Territoriali ANEC
Alle Presidenze ACEC, ANEM, FICE, AGIS

Oggetto: Credito d'imposta "sale storiche" - D.M. 12 febbraio 2015

Con precedente nota dell'8 agosto 2014 la scrivente Presidenza aveva comunicato l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 106/2014 di conversione in legge del D.L. n. 83/2014 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" noto come decreto "Art Bonus".

La legge n.106/2014 introduce un credito d'imposta a favore delle c.d. "sale storiche" appartenenti alle P.M.I. e ne fissa i principi generali.

Il 24 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 il decreto ministeriale 12 febbraio 2015 che disciplina le disposizioni attuative della legge istitutiva (in allegato).

Il provvedimento, pur con i limiti e condizioni che esso contiene, è il primo provvedimento che dopo l'introduzione del tax credit digitale, avvenuta con la legge finanziaria per il 2008, introduce nuovi interventi e nuove risorse finanziarie a favore dell'esercizio cinematografico.

Di seguito si illustrano i contenuti essenziali e significativi del provvedimento che, come si vedrà, costituiscono un mix tra due istituti ben noti alle imprese associate: il tax credit per la digitalizzazione e i contributi per il credito all'esercizio.

Soggetti beneficiari:

Le Piccole e Medie imprese di esercizio cinematografico che siano proprietarie o gestiscano le c.d. "sale storiche".

Per imprese di esercizio cinematografico si intendono le imprese iscritte all'albo delle imprese cinematografiche ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni (c.d."legge Urbani").

Per "sale storiche" si intendono le sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 per le quali persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di spazio destinato alla fruizione cinematografica. Non rilevano eventuali mutamenti che siano nel tempo intervenuti nella struttura (ad esempio trasformazione in multisala), nella denominazione, nella proprietà o nella gestione.

Per Piccole e Medie imprese (PMI) si intendono quelle per cui ricorrono congiuntamente i requisiti fissati dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 con il quale è stata recepita la raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea, ovvero le imprese che:

- a) hanno meno di 250 dipendenti;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di euro;
- c) il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI:

I tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente, l'assenza di uno dei requisiti preclude al riconoscimento di PMI.

Per il calcolo dei parametri dimensionali delle PMI si devono sommare i dati dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (dipendenti, fatturato e totale di bilancio) e di tutte le imprese di cui questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

Interventi eleggibili

Gli interventi ammessi al beneficio del credito d'imposta sono pressoché gli stessi di quelli previsti dall'articolo 15 del D.Lgs n. 28/2004, tradizionalmente destinati ai contributi in conto interesse e in conto capitale, con espressa esclusione della sola realizzazione di nuove sale, esclusione implicita nel concetto di sala storica.

Di conseguenza sono ammesse al credito d'imposta le spese per:

- a) ripristino di sale inattive;
- b) trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;
- c) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico;
- d) installazione e rinnovo di apparecchiature ed impianti nonché i costi dei servizi accessori.

Misura e utilizzabilità

Il credito d'imposta attiene le spese sostenute esclusivamente nel 2015 e 2016.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella misura del trenta per cento delle spese relative agli interventi eleggibili sopraindicati

La fruibilità/utilizzabilità ha due concorrenti tetti e limiti:

- a) il limite massimo per ciascuna impresa è di 100 mila euro corrispondenti a 333.333 mila euro di costi.
- b) l'intervento è qualificato aiuto di stato in regime di "de minimis". Conseguentemente, concorre alla formazione del tetto del "de minimis" medesimo (200 mila euro nel triennio)

L'utilizzo del credito d'imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, ciò in analogia e coerenza con quanto previsto nei confronti delle aziende turistiche dalla legge istitutiva n. 106 (c.d. legge "art bonus" di cui l'intervento sulle sale storiche costituisce solo una parte).

Con riferimento e relazione alle medesime voci di spesa il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con i contributi in conto interesse o in conto capitale di cui al D.Lgs n.28/2004 e con il credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale di cui alla legge n. 244/2007.

È cumulabile con eventuali contributi regionali o di Enti Locali che peraltro, ovviamente, rilevano agli effetti della quantificazione del tetto “de minimis”.

Sempre in conformità con l’impianto della legge istitutiva, lo stanziamento previsto è di **tre milioni di euro l’anno** con un periodo di copertura in quattro esercizi finanziari (2015-2016-2017-2018). Ciò in relazione all’obbligo di ripartizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo (i crediti d’imposta riconosciuti nel 2016 vanno utilizzati e computati nel triennio che si conclude nel 2018).

Fino a loro esaurimento in ciascuna annualità (2015 e 2016), le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine cronologico delle domande. È quindi stata adottata la tecnica dell’assegnazione “a rubinetto” e quella “a riparto”. In relazione alle risorse disponibili, e ai limiti soggettivi ed oggettivi posti dalla legge e dal decreto per la loro utilizzabilità, è presumibile che non debbano sussistere problemi di incapienza.

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono considerate ammissibili:

a) le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

b) le spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Per le spese connesse a lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico, per cui necessitano tempi prolungati di realizzazione, i lavori non debbono essere iniziati prima del 1° giugno 2014.

Per la verifica delle spese sostenute è stato seguito il criterio utilizzato per il tax credit digitale e non quello per i contributi in conto capitale (perizia del tecnico della banca).

L’effettività del sostenimento delle spese deve infatti risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta

La domanda va presentata secondo le modalità telematiche definite dal Ministero entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Conseguentemente, ad oggi, la definizione e pubblicazione dei modelli telematici costituisce l’ultimo passo del complesso iter formativo per la materiale e definitiva applicazione del provvedimento.

La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata al Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo entro novanta giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni.

In relazione alla tardiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e alla non ancora ad oggi avvenuta pubblicazione dei modelli telematici per le spese sostenute antecedentemente al 24 marzo 2015 (data di pubblicazione del decreto ministeriale), è da ritenere che il termine di

presentazione delle domande decorra dalla data di pubblicazione del decreto o dei modelli telematici. Il decreto nulla dice al riguardo; l'Associazione chiederà all'Amministrazione che intervenga un chiarimento in tal senso.

La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e in essa dovrà essere specificato:

- a) la tipologia degli interventi eleggibili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;
- b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- c) il credito d'imposta spettante.

Le imprese contestualmente alla domanda devono presentare al Ministero:

- a) dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di Piccola o Media impresa, possiede i requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro **sessanta giorni dal termine di presentazione della domanda**, il Ministero, previa verifica delle risorse disponibili, comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

- d) è cedibile dal beneficiario.

La cedibilità è ammessa solo nei confronti di intermediari bancari, finanziari e assicurativi. È esclusa la cedibilità del credito ai fornitori, come invece previsto per il tax credit digitale. L'esclusione nasce dalla legge istitutiva (comma 2-ter art. 6 D.L. n.83/2014). Il legislatore ha effettuato questa scelta limitativa nella considerazione di una vasta casistica di beni e fornitori laddove nel tax credit digitale esiste una sostanziale unicità.

Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto definisce la procedura della cedibilità.

Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta - Controlli

Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i predetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. L'articolo 8 definisce controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

Conclusioni ed avvertenze

Con la legge 106 ed il relativo decreto attuativo, gli interventi statali a sostegno dell'ammodernamento delle sale cinematografiche si collocano in tre diversi e distinti provvedimenti:

- il tax credit digitale
- i contributi in conto interesse e in conto capitale
- gli interventi a favore delle "sale storiche".

Può quindi verificarsi che per una medesima voce di spesa (e specie per la digitalizzazione) sussistano più tipologie di intervento applicabili.

Si invitano le aziende associate ad effettuare un'accorta pianificazione delle loro scelte, valutando tutte le possibili variabili e la loro incidenza ai fini del miglior risultato conseguibile.

In relazione alla singola voce di spesa, andranno quindi stimati i diversi contenuti dei singoli provvedimenti: alternative o esclusività, intensità dell'aiuto, disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, incidenza del "de minimis", tempistica dell'intervento eccetera.

È una situazione certamente confusa e l'ANEC è impegnata a ricondurre tutto ad unità logica e normativa. È comunque presumibile che ogni soluzione non potrà che avvenire nel quadro di una riforma complessiva del sistema di aiuti alla cinematografia, che è uno dei temi principali inseriti nell'agenda dell'azione del Governo.

La Presidenza Nazionale dell'ANEC ed i suoi uffici restano a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o approfondimento dei punti specifici e dei temi generali esposti nella presente comunicazione.

Con i più cordiali saluti.

All.

Il Presidente
Luigi Cuciniello

